

DETERMINA N. 27 /GIU DEL 14 OTTOBRE 2024

Oggetto: Approvazione dello schema di accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona e il Comune di Fermo per la realizzazione del progetto “Noi giochiamo a Sitting Volley – seconda annualità”.

IL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

VISTO il documento istruttorio contenuto in questa determina;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto indicati nel predetto documento istruttorio, che qui si intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di disporre con propria determina in merito;

VISTI gli articoli 1 e 10, comma 2, lettere a), i) ed u) della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona);

VISTA l’attestazione in ordine alla regolarità contabile della responsabile della posizione di elevata qualificazione “Risorse finanziarie” dell’Assemblea legislativa regionale prevista dal comma 1 dell’articolo 3, della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia);

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente del Servizio “Supporto agli Organismi regionali di garanzia”, previsto dal comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 30/2016;

DATO ATTO che è stata verificata l’insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

DETERMINA

1. di approvare lo schema di accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona e il Comune di Fermo per la realizzazione del progetto “Noi giochiamo a Sitting Volley – seconda annualità” che, allegato a questa determina sotto la lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che la spesa derivante dall’accordo di cui al punto 1., quantificata complessivamente nell’importo massimo di euro 8.000,00 (ottomila/00), trova copertura finanziaria sul capitolo 101150/7 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti promossi dal Garante), codice SIOPE 1.04.01.02.003, del Bilancio finanziario gestionale 2024/2026 dell’Assemblea legislativa regionale, annualità 2024;
3. di dare mandato ai competenti uffici del Servizio “Supporto agli Organismi regionali di garanzia” di porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione di questa determina nonché ogni adempimento conseguente.

Giancarlo Giulianelli

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Articolo 11, commi 2 e 3 e articolo 15;
- decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici). Articolo 7, comma 4;
- legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona). Articoli 1 e 10 comma 1 e comma 2, lettere a), i) ed u);
- legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia). Articolo 3, comma 1;
- deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale n. 63 del 21 dicembre 2023 (Bilancio di previsione finanziario 2024/2026 dell'Assemblea legislativa regionale. Programma annuale e triennale di attività e di gestione 2024/2026 dell'Assemblea legislativa regionale);
- legge regionale 28 dicembre 2023, n. 26 (Bilancio di previsione 2024/2026);
- deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale n. 414/143 del 16 gennaio 2024 (Bilancio finanziario gestionale 2024-2026 del Consiglio-Assemblea legislativa. Modifica del documento tecnico di accompagnamento di spesa e aggiornamento delle previsioni di cassa 2024).

Motivazione

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) al Garante regionale dei diritti della persona (di seguito denominato Garante) sono affidati, tra gli altri, i compiti inerenti l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Tale ufficio è svolto al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi, sia individuali che collettivi, dei minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e dalla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77 nonché dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti (articolo 10, comma 1, della legge regionale 23/2008).

Nello svolgimento di detti compiti, in particolare per quanto qui di interesse, il Garante è chiamato a promuovere, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti nonché a vigilare, con la collaborazione di operatori preposti, affinché sia data applicazione su tutto il territorio regionale alle Convenzioni e alle normative su richiamate e affinché sia evitata ogni forma di discriminazione nei confronti dei minori (articolo 10, comma 2, lettere a), i) ed u) della legge regionale 23/2008).



Il Comune di Fermo (di seguito Comune), nell'ambito delle competenze che gli sono proprie e del rispetto delle sue finalità statutarie, promuove lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale della comunità locale; ispira la propria azione alla tutela e alla promozione dei diritti dei cittadini, sia come singoli sia nelle formazioni sociali con cui i cittadini esplicano la loro personalità, allo sviluppo e alla crescita equilibrata dei minori, favorendo l'educazione, la socializzazione e adoperandosi contro ogni forma ed espressione di violenza, alla formazione dei giovani, allo sviluppo e al sostegno dell'aggregazione spontanea ed organizzata, alla prevenzione del disagio, all'attuazione di iniziative volte a promuovere nei giovani l'assunzione di responsabilità e di impegno sociale, alla realizzazione dei diritti dei disabili nella scuola, nel lavoro, nella società, rimuovendo ogni forma di emarginazione e attuando azioni concrete per l'abbattimento delle barriere architettoniche e di comunicazione, al sostegno della pratica sportiva.

All'interno del su richiamato quadro ordinamentale, alla luce dei risultati estremamente positivi ottenuti lo scorso anno con la realizzazione del progetto "Noi giochiamo a Sitting Volley" realizzato dal Garante in collaborazione con il Comune di Ancona e con la Scuola di Pallavolo Fermana ASD, il Comune di Fermo ha pensato di promuovere il medesimo intervento progettuale per una seconda annualità da realizzarsi nel proprio territorio, riproponendolo al Garante al fine di realizzarlo in collaborazione così come illustrato nei suoi contenuti, obiettivi e risultati attesi nonché sulla base delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste per lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantirne la corretta attuazione (nota acquisita agli atti con protocollo n. 1125 del 09/10/2024) dando prosieguo al percorso (iniziato con l'Amministrazione comunale di Ancona) di sostegno alla crescita equilibrata e all'inclusione di minori con disabilità.

In merito è necessario precisare che la Scuola di Pallavolo Fermana è una delle poche società sportive regionali avente tra le finalità statutarie quella di promuovere l'inclusione del minore disabile attraverso la cultura del rispetto e dell'accoglienza.

Nella fattispecie l'iniziativa progettuale si inserisce nel contesto educativo scolastico e saranno coinvolti i tre Istituti scolastici del territorio del Comune di Fermo (IC Ugo Betti, IC Fracassetti-Capodarco, IC Da Vinci-Ungaretti) in modalità differenti: i minori delle classi secondarie di primo grado (11-14 anni) saranno destinatari di vere e proprie lezioni teorico-pratiche sul sitting volley, invece i minori della scuola primaria (6-10 anni) saranno coinvolti attraverso un concorso di disegno sul sitting volley dopo aver preso visione del materiale audio visivo appositamente elaborato.

Le lezioni (tenute dagli istruttori della società sportiva di pallavolo) e le esibizioni dimostrative nonché le testimonianze (tenute da atleti paralimpici della medesima società) si svolgeranno in orario curricolare anche nel pomeriggio per le classi che frequentano il tempo pieno e coinvolgeranno, con moduli da due ore, tutte le classi che aderiranno al progetto che prevede un totale di 62 lezioni a cui si aggiunge un'ora extra da gestire in base ad eventuali esigenze o necessità degli insegnanti, per un totale di 125 ore di lezione in palestra. Sia gli istruttori che gli atleti paralimpici hanno già maturato esperienza di interventi formativi analoghi in altri Istituti scolastici della regione. Costoro, attraverso attività ludico pratiche, spiegheranno ai ragazzi le metodologie di gioco di questo sport e della sua capacità di inclusione. Nel mese di dicembre, inoltre, sarà organizzato un torneo cittadino tra studenti delle Scuole secondarie di primo grado con prevalenza di partecipazione di minori con disabilità.



L'idea del gioco come strumento integrativo nasce dalla consapevolezza che, per il minore con disabilità, praticare uno sport assieme ai coetanei costituisce un efficace ausilio per il suo benessere psico-fisico e per l'inclusione sociale. Molteplici sono i benefici che i minori con disabilità traggono dal praticare uno sport di squadra come il sitting volley ed ancora di più quelli derivanti dal poterlo praticare a fianco dei loro coetanei normodotati, riducendo al minimo la diversità e favorendo pertanto una effettiva inclusione. Di fatto tale particolare disciplina è in re ipsa inclusiva, essendo caratterizzata da una formula di gioco mista che prevede la partecipazione di atleti di ambo sessi, con e senza disabilità, per cui consente esperienzialmente di conoscere la disabilità stessa e veicolare messaggi educativi e culturali volti al rispetto della diversità.

È così che si viene a promuovere e sostenere da un lato la pratica sportiva del minore con disabilità come mezzo di socializzazione ed inclusione sociale (elementi necessari per la crescita affinché venga acquisita un'autonomia sufficiente ad affrontare la vita in tutti gli ambiti della quotidianità) e, dall'altro, la cultura del rispetto e dell'accoglienza dell'altro, avvalendosi di una disciplina paraolimpica altamente inclusiva come il sitting volley.

L'obiettivo generale è quello di promuovere l'inclusione attraverso lo sport, strumento aggregativo e terapeutico fondamentale per la crescita dei minori con disabilità.

I principali obiettivi che il progetto si prefigge di raggiungere sono:

- potenziare l'autonomia e l'acquisizione di nuove capacità psico-fisiche del minore;
- favorire il miglioramento della qualità della vita del minore sia sotto l'aspetto personale sia per i rapporti interpersonali;
- incrementare la socializzazione e l'inclusione sociale del minore attraverso la relazione con i giocatori delle squadre;
- incrementare la cultura del rispetto dell'altro attraverso la disciplina sportiva.

I risultati che si attendono, quindi, dalla realizzazione dell'iniziativa progettuale sono:

- acquisizione di nuove autonomie e competenze psico-fisiche nei minori;
- miglioramento del benessere psichico ed emotivo e relazionale del minore;
- accrescimento del livello di socializzazione e dell'inclusione sociale del minore;
- contrasto alla discriminazione nei confronti del minore con disabilità e creazione di una rete di vicinanza e solidarietà tra i ragazzi e gli educatori.

L'articolo 15 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che, per tali accordi, si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3 della medesima legge, mentre il comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) determina le condizioni per la conclusione dei suddetti accordi.

Nello specifico la cooperazione tra le stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

- a. interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
- b. garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
- c. determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella



eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;

- d. le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

Pertanto, sulla base del su richiamato quadro normativo e fattuale, il Garante ha ritenuto particolarmente interessante il suddetto progetto per quanto attiene precipuamente le sue competenze e funzioni di Garante per l'infanzia e l'adolescenza ed intende approvare il relativo schema di accordo di cui all'allegato A) nonché la relativa quantificazione degli oneri finanziari a suo carico, pari ad un importo complessivo massimo di euro 8.000,00 (ottomila/00). In merito, detta spesa trova copertura finanziaria sul capitolo 101150/7 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti promossi dal Garante), codice SIOPE 1.04.01.02.003, del Bilancio finanziario gestionale 2024/2026 dell'Assemblea legislativa regionale, annualità 2024.

Esito dell'istruttoria

Date le risultanze dell'istruttoria svolta e sintetizzata in questo documento istruttorio è stata predisposta questa determina. Il sottoscritto, infine, visti gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione a questo atto non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il responsabile del procedimento
Maria Rosa Zampa

Documento informatico firmato digitalmente

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista da questa determina con riferimento alla disponibilità esistente per euro 8.000,00 (ottomila/00) nello stanziamento del capitolo 101150/7 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti promossi dal Garante), codice SIOPE 1.04.01.02.003, del Bilancio finanziario gestionale 2024/2026, annualità 2024 dell'Assemblea legislativa regionale, alla data del 14/10/2024

Il responsabile della Posizione di elevata qualificazione
Risorse finanziarie
Maria Cristina Bonci

Documento informatico firmato digitalmente



**PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO AGLI ORGANISMI
REGIONALI DI GARANZIA**

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica in merito a questa determina, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia).

Il dirigente
Maria Rosa Zampa

Documento informatico firmato digitalmente

Questa determina si compone di 13 pagine, di cui 7 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Il dirigente
Maria Rosa Zampa

Documento informatico firmato digitalmente

Allegato A)

Schema di Accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona e il Comune di Ancona per la realizzazione del progetto: “Noi giochiamo a Sitting Volley – Seconda annualità”.

TRA

il Garante regionale dei diritti della persona, nello svolgimento dei compiti propri dell’Ufficio di Garante per l’infanzia e l’adolescenza di seguito denominato “Garante”, con sede ad Ancona, in Piazza Cavour n. 23 (codice fiscale 80006310421) rappresentato dal medesimo Garante, Giancarlo Giulianelli,

E

Il Comune di Fermo di seguito denominato “Comune” (codice fiscale 00351040423) con sede ad Fermo, via Giuseppe Mazzini, 4, rappresentato dal legale rappresentante il Sindaco, Paolo Calcinaro

congiuntamente indicate come le “Parti”

VISTI

l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e il comma 4 dell’articolo 7 del legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);

PREMESSO che

- le Parti hanno un comune interesse a realizzare il Progetto “Noi giochiamo a Sitting Volley – seconda annualità” (Allegato1):
 - a) il Garante in quanto tenuto, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettere a), i) ed u) della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona), a promuovere, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti nonché a vigilare, con la collaborazione di operatori preposti, affinché sia data applicazione su tutto il territorio regionale alla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e alla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77 nonché al diritto dell’Unione europea e alle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti in materia di tutela dei diritti, individuali e collettivi, dei minori e affinché sia evitata ogni forma di discriminazione nei confronti degli stessi;
 - b) il Comune, in quanto tenuto, nell’ambito delle competenze che gli sono proprie e nel rispetto delle sue finalità statutarie ,ad applicare una politica di promozione allo sviluppo



- civile, sociale, economico e culturale della comunità locale. Ispira la propria azione alla tutela e alla promozione dei diritti dei cittadini, sia come singoli sia nelle formazioni sociali con cui i cittadini esplicano la loro personalità; allo sviluppo e alla crescita equilibrata dei minori, favorendo l'educazione, la socializzazione e adoperandosi contro ogni forma ed espressione di violenza; alla formazione dei giovani, allo sviluppo e al sostegno dell'aggregazione spontanea ed organizzata, alla prevenzione del disagio, all'attuazione di iniziative volte a promuovere nei giovani l'assunzione di responsabilità e di impegno sociale; alla realizzazione dei diritti dei disabili nella scuola, nel lavoro, nella società, rimuovendo ogni forma di emarginazione e attuando azioni concrete per l'abbattimento delle barriere architettoniche e di comunicazione; al sostegno della pratica sportiva;
- le Parti possiedono conoscenze e dispongono di risorse umane, finanziarie e strumentali per potere realizzare il Progetto oggetto di questo accordo;
 - il Garante e il Comune, rispettivamente con determina n. del e con deliberazione di Giunta comunale n. del hanno approvato il relativo schema di accordo;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE.

Articolo 1
(Valore delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale di questo accordo.

Articolo 2
(Oggetto e finalità)

1. L'accordo ha per oggetto l'attività di interesse comune relativa alla realizzazione del Progetto "Noi giochiamo a Sitting Volley" – seconda annualità (di seguito denominato Progetto) che, allegato a questo accordo sotto il numero 1), ne costituisce parte integrante e sostanziale ed è finalizzato a disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle relative attività.

Articolo 3
(Impegni delle parti)

1. Per la realizzazione del Progetto le Parti si impegnano, nei rispettivi ambiti di competenza, a garantire l'attuazione delle azioni espressamente indicate ai commi 2, 3 e 4.
2. Il Comune si assume il ruolo di Responsabile del Progetto e si impegna a svolgere tutte le attività necessarie a garantire la corretta attuazione dello stesso e a raggiungere gli obiettivi previsti, in particolare a:
 - a) supervisionare lo svolgimento del progetto;
 - b) collaborare con la Scuola di Pallavolo Fermana ASD per il coordinamento delle attività sportive;
 - c) trasmettere, alla conclusione del progetto, una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui risultati raggiunti;
3. Il Garante, mediante l'impiego del proprio personale, si impegna:
 - a) ad assicurare il contributo tecnico ed informativo per il corretto svolgimento delle attività previste nel Progetto;
 - b) a collaborare al buon andamento del Progetto.
4. Il Garante assicura, altresì, al Comune, a titolo di concorso delle spese sostenute per lo

svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la corretta attuazione del Progetto, l'importo massimo di euro 8,000,00 (ottomila/00).

L'importo del contributo è erogato sulla base della relazione dettagliata sull'attività svolta e sui risultati raggiunti e della rendicontazione analitica delle spese sostenute, corredata dalle copie quietanzate dei documenti giustificativi delle stesse, conformi alla normativa vigente in materia contabile e fiscale, nonché della documentazione relativa alle azioni progettuali realizzate, trasmesse dal Comune al Garante.

Articolo 4 (Responsabili dell'accordo)

1. Sono responsabili dell'accordo nel rispettivo ambito di competenza:
 - a) per il Garante, il Garante medesimo Giancarlo Giulianelli;
 - b) per il Comune, il Sindaco Paolo Calcinaro

Articolo 5 (Durata dell'accordo)

1. L'accordo è efficace a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione delle Parti e fino alla completa realizzazione del Progetto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024.

Articolo 6 (Risultati del progetto)

1. I risultati che derivano dall'attività oggetto dell'accordo sono di proprietà congiunta delle parti che possono utilizzarli liberamente nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. In caso di diffusione deve essere fatta espressa menzione di ciascuna parte sottoscrittrice.

Articolo 7 (Recesso)

1. Alle Parti è data facoltà di recesso dall'accordo ai sensi dell'articolo 1373 del Codice civile.

Articolo 8 (Riservatezza e Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano a osservare e far osservare la riservatezza su fatti o circostanze di cui vengano a conoscenza in occasione della realizzazione del Progetto, salvo che la divulgazione non sia stata debitamente autorizzata dai relativi responsabili dell'accordo.
2. Le Parti si impegnano e si obbligano, per quanto di rispettiva competenza, ed effettuare il trattamento dei dati personali, per le attività e finalità oggetto dell'accordo, nella piena e totale osservanza della normativa vigente in materia di tutela e protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101).

Articolo 9 (Responsabilità)

1. Ciascuna delle Parti esonera l'altra da ogni responsabilità per danni alle attrezzature o

infortuni al personale che dovessero derivare dall'espletamento delle attività previste dall'accordo.

Articolo 10
(Sicurezza negli ambienti di lavoro)

1. Ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), quando il personale di una Parte si reca presso la sede dell'altra Parte o presso i luoghi in cui si svolgono le attività progettuali, il datore di lavoro, nell'accezione stabilita nella normativa richiamata, assolve a tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza.

Articolo 11
(Controversie)

1. Le Parti concordano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione di questo accordo, fermo restando che per le controversie concernenti l'esecuzione è competente a decidere il Foro di Ancona.

Articolo 12
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente stabilito da questo accordo si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nonché le disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Articolo 13
(Registrazione e sottoscrizione)

1. L'accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, comma 1 e dell'articolo 4 della Tariffa Parte 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), con spese a carico della Parte interessata.

2. L'accordo è sottoscritto con firma digitale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della legge 241/1990.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Garante regionale dei diritti della persona
Giancarlo Giulianelli

Il Sindaco del Comune di Ancona
Paolo Calcinaro

Allegato 1)

SCHEDA PROGETTO

DENOMINAZIONE	Noi giochiamo a Sitting Volley – Seconda annualità
OBIETTIVI	<p>OBIETTIVO GENERALE: promuovere l’inclusione attraverso lo sport considerandolo come uno strumento aggregativo e terapeutico fondamentale per la crescita dei minori con disabilità</p> <p>OBIETTIVI SPECIFICI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - potenziare l’autonomia e l’acquisizione di nuove capacità psico-fisiche del minore; - favorire il miglioramento della qualità della vita del minore sia sotto l’aspetto personale sia per i rapporti interpersonali; - incrementare la socializzazione e l’inclusione sociale del minore attraverso la relazione con i giocatori delle squadre; - incrementare la cultura del rispetto dell’altro attraverso la disciplina sportiva.
DESCRIZIONE	<p>Il progetto “Noi giochiamo a Sitting Volley – seconda annualità, si muove in continuità con quanto realizzato lo scorso anno dal Comune di Ancona in collaborazione con la Scuola Fermana di Pallavolo ASD. Il sitting volley è la pallavolo che si gioca seduti a terra senza alcun ausilio, in un campo 10x6, con la rete alta circa un metro. Viene adottata la formula di gioco mista (che prevede in campo sia atleti di ambo i sessi sia quelli con e senza disabilità) per promuovere questo sport all’interno degli Istituti scolastici riuscendo così a veicolare attraverso il gioco la conoscenza della disabilità e la diffusione di messaggi educativi e culturali volti al rispetto della diversità.</p> <p>Il progetto si svilupperà principalmente i primi mesi dell’anno scolastico 2024-2025, nello specifico da ottobre a dicembre 2024: saranno coinvolti tutti e tre gli Istituti scolastici del territorio del Comune di Fermo (IC Ugo Betti, IC Fracassetti-Capodarco, IC Da Vinci-Ungaretti) in modalità diverse.</p> <p>I minori delle classi secondarie di primo grado (11-14 anni) saranno destinatari di vere e proprie lezioni teorico-pratiche sul sitting volley, invece i minori della scuola primaria (6-10 anni) saranno coinvolti attraverso un concorso di disegno sul sitting volley</p>

	<p>dopo aver preso visione del materiale audio-visivo appositamente elaborato.</p> <p>Le lezioni (tenute dagli istruttori della società sportiva di pallavolo) e le esibizioni dimostrative nonché le testimonianze (tenute da atleti paralimpici della medesima società) si svolgeranno in orario curriculare anche nel pomeriggio per le classi che frequentano il tempo pieno e coinvolgeranno, con moduli da due ore, tutte le classi che aderiranno al progetto che prevede un totale di 62 lezioni a cui si aggiunge un'ora extra da gestire in base ad eventuali esigenze o necessità degli insegnanti, per un totale di 125 ore di lezione in palestra. Sia gli istruttori che gli atleti paralimpici hanno già maturato esperienza di interventi formativi analoghi in altri Istituti scolastici della regione. Costoro, attraverso attività ludico pratiche, spiegheranno ai ragazzi le metodologie di gioco di questo sport e della sua capacità di inclusione.</p> <p>Nel mese di dicembre, inoltre, sarà organizzato un torneo cittadino tra studenti delle Scuole secondarie di primo grado, con prevalenza di partecipazione di minori con disabilità.</p>
DESTINATARI FINALI DELLE AZIONI PROGETTUALI	Minori delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Fermo
EVENTUALI DESTINATARI INTERMEDI DELLE AZIONI PROGETTUALI	Dirigenti scolastici e familiari dei minorenni coinvolti nel progetto
RISULTATI ATTESI	<ul style="list-style-type: none"> – Acquisizione di nuove autonomie e competenze psico-fisiche nei minori; – miglioramento del benessere psichico ed emotivo e relazionale del minore; – accrescimento del livello di socializzazione e dell'inclusione sociale del minore; – contrasto alla discriminazione nei confronti del minore con disabilità e creazione di una rete di vicinanza e solidarietà tra i ragazzi e gli educatori.
SOGGETTO ATTUATORE	Scuola di Pallavolo Fermana ASD
TIPOLOGIE DI SPESA DA SOSTENETE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE A	<ul style="list-style-type: none"> – Compenso per un tecnico amministrativo-contabile; – compenso per tre istruttori e tre atleti paralimpici; – rimborso spese di trasporto ed eventuale vitto per



GARANTIRE LA CORRETTA
ATTUAZIONE DEL
PROGETTO

- tre istruttori e tre atleti paralimpici;
- compenso per una unità di personale amministrativo per gestione torneo cittadino di sitting volley e concorso di disegno;
- compenso per un videomaker;
- acquisto cancelleria da fornire ai partecipanti al concorso di disegno;
- elaborazione e stampa locandine promozionali;
- acquisto palloni, reti, gadgets per torneo tra gli Istituti scolastici
- costo per utilizzo palestre (custodia e pulizia)